



unione montana
appennino parma est

MODELLO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. INDIRIZZI GENERALI	3
2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	3
3. IL REFERENTE PRIVACY	4
4. I SOGGETTI DELEGATI ATTUATORI	4
5. IL RESPONSABILE COMPETENTE IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI	5
6. I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	5
7. GLI INCARICATI	6
8. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	6
9. PARERI DEL DPO	7
9.1 PARERI OBBLIGATORI.....	7
9.2 PARERI FACOLTATIVI.....	7
10. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E RUOLO DPO	8

1. Indirizzi generali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche solo "Regolamento") detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche solo "Garante"), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata. Si evidenzia che è previsto comunque l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre rivedere l'assetto delle responsabilità tenuto conto della specifica organizzazione dell'Unione Montana Appennino Parma Est.

Il regolamento europeo individua diversi attori che intervengono nei trattamenti di dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:

- il titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- il responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- Responsabile della protezione dei dati (di seguito indicato come Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;
- persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di "terzo" di cui al n. 10 del comma 1 art. 4 del Regolamento.

Con il presente documento l'Ente definisce il proprio ambito di titolarità, delega al Coordinatore e ai Responsabili di Settore, ciascuno per il proprio ambito di competenza, l'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa, indica i compiti assegnati al DPO designato e definisce i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento, delineando il complessivo ambito delle responsabilità, come sintetizzato nello schema di seguito riportato.

2. Il titolare del trattamento

Titolare dei trattamenti di dati personali, ai sensi dell'art. 4, art. 7 e art. 24 del Regolamento, è l'Ente cui spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento. Spetta pertanto in particolare all'Ente, nella persona del suo legale rappresentante (il/la Presidente):

- adottare, nelle forme previste dal proprio ordinamento, gli interventi necessari, anche con riferimento alle disposizioni del Regolamento europeo e del Codice per la protezione dei dati personali;
- designare il DPO;
- designare i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali;

- effettuare, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il DPO designato;
- garantire le risorse affinché i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali siano adeguatamente istruiti.

3. Il Referente Privacy

Il Titolare designa il Referente Privacy dell'Ente, con compiti di coordinamento e controllo sull'attuazione del GDPR nell'Ente.

Il Referente Privacy:

- collabora con le unità organizzative per la piena attuazione del GDPR nell'Ente in conformità al presente Modello
- cura le relazioni con il DPO dell'Ente, raccoglie le richieste di consulenza rivolte dall'Ente al DPO e monitora l'attuazione da parte dell'Ente delle raccomandazioni del DPO
- supporta il Titolare nelle relazioni col Garante e nella gestione delle violazioni di dati personali
- riferisce al Titolare con cadenza annuale l'esito dei controlli svolti dal DPO e/o internamente e delle altre attività svolte.

4. I Soggetti delegati attuatori

Sono designati quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente in esecuzione del regolamento, il Coordinatore e i Responsabili di Settore, ciascuno per il proprio ambito di competenza. Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più strutture si applica il criterio della prevalenza.

Di seguito, sono indicati i compiti affidati ai soggetti delegati attuatori:

- verificare la base giuridica dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
- disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a) le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;
- adottare soluzioni di privacy by design e by default;
- tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza;
- predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;
- individuare i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente documento e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
- predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;

- I. disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
- J. collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- K. adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri con altri Soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla propria area di competenza;
- L. individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- M. garantire al Responsabile del Servizio competente in materia di sistemi informativi e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;
- N. designare gli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;
- O. effettuare preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- P. consultare il Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1 lett b), nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;
- Q. richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per l'Ente di risoluzione del contratto;
- R. designare i Responsabili del trattamento.

Nell'attuazione dei compiti sopraindicati i soggetti delegati possono acquisire il parere del DPO nei casi e con le modalità specificate nel seguito. Fermo restando che la responsabilità delle attività sopraindicate rimane in ogni caso in capo al soggetto delegato attuatore, in ragione del fatto che non sono ascrivibili a funzioni di direzione, coordinamento generale e controllo, in base ai principi generali relativi all'istituto della delega.

5. Il Responsabile competente in materia di sistemi informativi

Al Responsabile di Settore competente in materia di sistemi informativi spetta, inoltre:

- l'adozione di policy in materia di privacy e sicurezza informatica, con particolare riferimento all'utilizzo, alla sicurezza delle risorse informatiche e allo sviluppo delle applicazioni informatiche, da aggiornare periodicamente, ogni qualvolta l'evoluzione tecnica o normativa lo renda necessario;
- la sottoscrizione degli atti di notifica e di consultazione preventiva al Garante;
- la notifica e la comunicazione delle violazioni dei dati personali all'autorità di controllo ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

6. I responsabili del trattamento

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del Titolare.

La designazione specifica:

- le categorie di Interessati e di dati personali trattati
- i principali trattamenti effettuati
- i doveri del Responsabile verso il Titolare
- le modalità di controllo da parte del Titolare
- le modalità di restituzione dei dati al termine del contratto
- il periodo di conservazioni dei dati presso il soggetto esterno
- la modalità con cui il Responsabile può ricorrere ad altri Responsabili (sub fornitori) ai sensi dell'art.28.2 del GDPR, con particolare attenzione ai trattamenti svolti in Paesi terzi, nel rispetto del Capo V del GDPR.

Attesa la natura negoziale delle designazioni dei responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in costanza di formazione del rapporto contrattuale, in aderenza ai fac-simili messi a disposizione dalla struttura competente in materia di privacy.

7. Gli incaricati

Ai sensi dell'art.29 del GDPR sono considerati "Incaricati" le persone fisiche -dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo- che trattano dati personali sotto l'autorità del Titolare o di uno dei soggetti delegati attuatori.

L'assegnazione di un Incaricato ad una unità organizzativa lo autorizza a trattare i dati personali necessari ai procedimenti svolti nell'unità, limitatamente alle proprie mansioni e senza necessità di altri atti da parte del Titolare.

Il Titolare provvede all'istruzione dell'Incaricato richiesta dall'art.29 del GDPR attraverso:

- il piano di formazione dell'Ente, predisposto dal Servizio Personale
- il disciplinare all'uso dei sistemi informatici, predisposto dal Servizio Informatico
- le istruzioni predisposte dal Soggetto delegato attuatore dell'unità organizzativa cui l'Incaricato è assegnato.

8. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, di seguito DPO).

Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del DPO in aderenza agli 37 e ss del suddetto regolamento, conformati alla precipua organizzazione dell'Ente:

- informa e fornisce consulenza all'Ente in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con il supporto del gruppo dei referenti designati dalle strutture;
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Ente in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;

- funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del servizio ICT competente o ne richiede di specifiche;
- promuove la formazione di tutto il personale dell'Ente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
- partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza nelle modalità previste da specifica policy dell'Ente;
- formula gli indirizzi per realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento.
- fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dalle strutture secondo quanto specificato di seguito.

9. Pareri del DPO

Il DPO fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti di dati personali sulle istanze che le strutture dell'Ente presentano nei casi di seguito indicati.

9.1 Pareri obbligatori

Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che l'Ente intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo dell'Ente, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- adozione di policy e disciplinari in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici con impatto sulla sicurezza delle informazioni;
- individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- incidenti sicurezza.

9.2 Pareri facoltativi

Possono essere inoltre richiesti, se ritenuti utili, pareri in ordine a:

- progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle

tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016;

- opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opposenti.

Le richieste di parere devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unionemontanaparmast.it nelle modalità che saranno stabilite dall'Ente. Possono presentare le richieste di parere i soggetti delegati attuatori o i dirigenti delegati in base ai principi generali relativi all'istituto della delega.

I pareri sono espressi nel rispetto delle seguenti codifiche:

- NC: acronimo di "non conformità", nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali;
- OS: acronimo di "osservazione", nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- PO: acronimo di "positivo", nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy regionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il DPO esprima pareri "NC" e "OS" il soggetto delegato attuatore deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal DPO per l'espressione del parere, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica, in contrasto alle indicazioni fornite dal DPO. I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti del soggetto delegato.

10. Accesso civico generalizzato e ruolo DPO

Con specifico riferimento alla normativa in materia di trasparenza, si ritiene opportuno disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le strutture dell'Ente, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.).

Il D.L. 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato", che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L'esercizio di tale diritto soggiace ai limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" del d.lgs. n. 33/2013).

L'art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuna domanda di accesso generalizzato, l'amministrazione debba verificare l'eventuale esistenza di controinteressati, eccetto i casi in cui la richiesta di accesso civico abbia ad oggetto dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge come obbligatoria.

Il DPO funge da supporto alle strutture competenti sulle singole richieste di accesso nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

Il DPO funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.

Il DPO, inoltre, su richiesta delle strutture, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis e, in via generale, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il DPO, su richiesta delle strutture, formula il proprio parere, entro tre giorni, in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opposenti.

Sulla scorta di tale parere le strutture competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.